

La Banca centrale

dei 19 Stati membri dell'Unione europea

che hanno adottato l'Euro.



L'obiettivo principale perseguito:

- mantenimento della stabilità dei prezzi nell'area dell'euro
- per preservare il potere di acquisto della moneta unica.



Istituzione dell'UE, al centro

- a) dell'Eurosistema e
- b) del Meccanismo di vigilanza unico, per quanto riguarda la vigilanza sulle banche.



Art. 13 TUE, fra le Istituzioni
Art. 282 ss. TFUE, SEBC e BCE
Protocollo n. 4 sullo Statuto del
Sistema europeo delle Banche
centrali
e della Banca centrale europea



BCE, BCN e SEBC

BCE, BCN

Art. 282, pgf. 1 TFUE:

- → BCE e BCN degli Stati membri UE costituiscono il SEBC
- → BCE e BCN degli Stati membri UE la cui moneta è l'Euro:
- a) costituiscono l'Eurosistema
- b) conducono la politica monetaria dell'UE.

SEBC

Art. 282, pgf. 2 TFUE:

- → BCE e BCN degli Stati membri UE costituiscono il SEBC
- → SEBC diretto dagli organi decisionali della BCE:
- a) obiettivo principale = mantenimento della stabilità dei prezzi,
- b) sostiene le politiche economiche generali nell'UE per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima.

Art. 282, pgf.₃ TFUE BCE:



- a) ha personalità giuridica
- b) ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione dell'Euro
- c) è indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze
- d) istituzioni, organi e organismi UE e Stati membri rispettano la sua indipendenza

Art. 282,

pgf. 4 TFUE

BCE:

a) adotta le misure necessarie all'assolvimento dei suoi compiti (v. artt. 127-133 TFUE, 138 TFUE e Protocollo n. 4)

b) gli Stati membri la cui
moneta NON è l'Euro e le
rispettive Banche centrali
conservano le loro competenze
nel settore monetario

Art. 282,

pgf. 5 TFUE

BCE:

a) nei settori di sua attribuzione, viene consultata su ogni progetto di atto dell'UE e su ogni progetto di atto normativo a livello nazionale, b) può formulare pareri.

Protocollo n. 4,
sullo Statuto del
SEBC,

Vigilanza

prudenziale

BCE:



a) può fornire pareri e essere consultata dal Consiglio, dalla Commissione e dalle autorità competenti degli Stati membri in relazione al campo di applicazione e attuazione della legislazione dell'UE relativa alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e relativa alla stabilità del sistema finanziario;

Protocollo n. 4,
sullo Statuto del
SEBC,

Vigilanza prudenziale

BCE:



b) in conformità all'art. 127, pgf. 6 TFUE può svolgere compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie (eccettuate le imprese di assicurazione).



Il Consiglio direttivo
Il Comitato esecutivo
Il Presidente, i Vicepresidenti



Il Consiglio direttivo:

a) comprende i membri del
Comitato esecutivo della BCE
b) i Governatori delle BCN degli
Stati membri dell'Unione europea
che hanno adottato l'Euro.



Il Comitato esecutivo:

 a) comprende Il Presidente, il
 Vicepresidente e altri quattro membri.

Art. 283, pgf. 2, 1° cpv TFUE

Il Presidente, il vicepresidente e gli altri membri del Comitato esecutivo:

- a) sono nominati tra persone di riconosciuta levatura e esperienza professionale nel settore monetario o bancario,
 - b) dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata,
 - c) su raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea e
 - d) previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo della BCE;
 - e) il mandato dura otto anni e non è rinnovabile;
- f) solo cittadini degli Stati membri dell'UE possono essere membri del Comitato esecutivo.



Il Presidente del Consiglio
dell'Unione europea e
un membro della Commissione
possono partecipare (senza
diritto di voto) alle riunioni del
Consiglio direttivo della BCE.



Il Presidente del Consiglio dell'Unione europea può sottoporre una mozione finalizzata alla delibera del Consiglio direttivo della BCE.



Il Presidente della BCE è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio quando quest'ultimo discute su argomenti relativi agli obiettivi e compiti del SEBC.



La BCE trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Consiglio europeo una relazione annuale sull'attività del SEBC e sulla politica monetaria dell'anno precedente e di quello in corso.



Il Presidente della BCE e gli altri membri del Comitato esecutivo (a richiesta del PE o di propria iniziativa) possono essere ascoltati dalle commissioni competenti del PE.





